SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 894)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1977

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Delle disposizioni o gruppi di disposizioni contenute nel disegno di legge che si sottopone all'esame del Parlamento, importanza prevalente spetta alle norme, contenute nei primi sei articoli del provvedimento, volte a risolvere il problema della doppia imposizione sugli utili distribuiti dalle società di capitali.

L'oggettiva rilevanza della materia e l'ampio dibattito che è seguìto ai primi annunci dell'iniziativa governativa, manifestatisi fin dagli inizi di quest'anno, consigliano di svolgere alcune considerazioni preliminari dirette ad illuminare il quadro entro cui il provvedimento viene a collocarsi.

Negli ultimi dodici mesi a partire dal settembre 1976 si è avuto un forte concorso della manovra fiscale, con dimensioni ed effetti praticamente senza precedenti, alla politica di riequilibrio della finanza pubblica e di stabilizzazione dell'economia. Nell'arco di soli due esercizi finanziari, l'esercizio 1976 e quello in corso, la pressione tributaria si avvia a salire di circa sei punti: l'indice di elasticità fiscale, che misura il rapporto fra incremento delle entrate tributarie e aumento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, tende a collocarsi per il biennio intorno a un valore due.

La correlazione tra politica delle entrate tributarie e indirizzo di politica economica generale non può tuttavia continuare a porsi inerzialmente nei termini che l'hanno caratterizzata in questi ultimi dodici mesi.

Vale anzitutto la considerazione che la pressione tributaria, una volta attestatasi su un livello giudicato coerente e compatibile sia con le grandezze della finanza pubblica in senso stretto sia con quelle che si riferiscono alle condizioni generali dell'economia, non può essere soggetta a successivi irrazionali soprassalti, ma deve piuttosto consolidarsi con la riconduzione a valori intorno all'unità dell'indice di elasticità fiscale. Se così non fosse si produrrebbero pericolose distorsioni. Una prima distorsione agirebbe all'interno della stessa politica tributaria, se prevalesse la pura e semplice ricerca di maggior gettito su una azione volta a meglio equilibrare l'imposizione, anche ai fini dell'accettabilità sociale del sistema, con un metodico e rigoroso sviluppo degli accertamenti e con il conseguente graduale recupero della materia imponibile che l'evasione sottrae alla tassazione. Una seconda alterebbe le linee della politica di risanamento della finanza pubblica, ove si affermasse la tendenza ad agire solo sul versante dell'entrata e non anche su quello della spesa, per quanto numerosi e difficili da superare siano gli ostacoli in questo campo. Una terza distorsione infine si avrebbe nei riflessi della economia e dello sviluppo produttivo, in presenza di una indiscriminata espansione del prelievo tributario e di una congiunta sottovalutazione dei riflessi, ad esempio, sul volume e sulla composizione della domanda.

Ma al di là di queste considerazioni che non potranno non influenzare le decisioni in materia fiscale per il 1978, deve trovar posto, in un'ottica di meno breve periodo, la riflessione intorno agli effetti che il regime tributario produce sui fattori che concorrono allo sviluppo dell'economia. Tale riflessione è andata sviluppandosi nel corso degli ultimi mesi, con un particolare accento posto sulla necessità di riequilibrare i meccanismi di finanziamento delle imprese, oggi profondamente alterati per il soverchiante prevalere dell'indebitamento sulla provvista di capitale di rischio.

Nessuna illusione è consentita circa l'efficacia di rimedi esclusivamente fiscali. Ma almeno sotto il profilo della rimozione degli ostacoli che attualmente infrenano la propensione dei risparmiatori all'investimento azionario, è lecito e doveroso porre il problema di una razionalizzazione del trattamento tributario dei redditi delle società di capitali e dei dividendi percepiti dai soci.

2. — Il presente disegno di legge intende rispondere a tale esigenza in un momento in cui più acuti si sono fatti gli squilibri ma anche più diffusa la consapevolezza della necessità di porvi rimedio in forme meno occasionali e alterne di quanto non sia accaduto nel passato. L'obiettivo è di superare la condizione di sfavore che si determina

per i redditi delle imprese costituite in forma di società di capitali per effetto del doppio prelievo fiscale che grava sulla medesima materia imponibile, tassata una prima volta in quanto utile della società e una seconda volta in quanto dividendo ossia reddito dell'azionista.

Fino a tutto il 1973 il sistema impositivo, basato soprattutto su imposte reali con aliquota proporzionale e contraddistinto dallo scarso peso delle imposte personali sulle persone fisiche e sui soggetti tassabili in base a bilancio, aveva di fatto consentito una attenuazione della doppia incidenza impositiva. I dividendi erano esonerati dalla imposta sui redditi di ricchezza mobile [articolo 82, lettera *a*), del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645] e la doppia tassazione, quindi, era limitata al modesto prelievo derivante dalle imposte personali. Non a torto si riteneva negli ambienti internazionali che l'Italia fosse tra i Paesi che meglio riuscivano ad ovviare agli inconvenienti della doppia tassazione dei dividendi.

Ma proprio nel momento in cui gli altri Paesi, secondando gli orientamenti che si andavano affermando in seno alla Comunità economica europea, modificavano i propri ordinamenti per giungere ad una più equilibrata imposizione sui dividendi, in Italia l'introduzione della riforma tributaria determinava a partire dal 1974 un forte aggravamento della duplicazione di imposta a seguito della diminuita incidenza dell'imposizione reale e del maggior peso delle nuove imposte personali. L'esperienza dei primi anni di applicazione del nuovo sistema tributario ha dimostrato chiaramente la gravità del ritardo in cui l'Italia si è venuta a trovare rispetto agli altri Paesi europei. Nel circuito internazionale la penalizzazione determinatasi per gli investimenti in Italia ha ulteriormente accresciuto le difficoltà di finanziamento per le nostre imprese.

Risulta perciò non più dilazionabile una stabile soluzione del problema. La soluzione adottata nel provvedimento in esame è quella del credito d'imposta accordato al socio percettore di dividendi, in misura tale da compensarlo integralmente dell'imposta assolta dalla società erogante sugli utili da lui percepiti. Il sistema del credito d'imposta è quello previsto dalla proposta di direttiva che la Commissione delle Comunità economiche europee ha presentato al Consiglio, il 1° agosto 1975, al fine di promuovere l'armonizzazione delle imposte sulle società e delle ritenute sui dividendi. Molti Paesi dell'area comunitaria peraltro, senza attendere l'approvazione e l'entrata in vigore della direttiva, hanno già introdotto spontaneamente accorgimenti normativi intesi ad eliminare la doppia tassazione dei dividendi. In Francia, Gran Bretagna, Belgio e Irlanda è già da tempo adottato il sistema del credito d'imposta; la stessa Germania, che in passato si affidava, per la soluzione del problema, al sistema del doppio tasso, ha ormai introdotto dal 1° gennaio 1977 una forma molto elaborata e complessa di credito d'imposta.

La totale compensazione, in sede di imposta personale pagata dall'azionista, dell'imposta già assolta dalla società sui propri utili, è ottenuta, secondo il meccanismo previsto dal disegno di legge, attraverso il combinato effetto delle seguenti misure: deducibilità dell'ILOR ai fini della determinazione del reddito imponibile delle persone giuridiche, attribuzione al socio di un credito d'imposta pari ad un terzo dei dividendi percepiti, concorso del credito d'imposta, in aggiunta agli altri redditi, alla formazione dell'imponibile del socio e successiva sua detrazione dall'imposta risultante.

3. — Il sistema del credito d'imposta risolve definitivamente, ponendo fine ad un lungo periodo di instabilità legislativa alla quale almeno in parte è da attribuirsi la pratica inefficacia delle diverse soluzioni di volta in volta escogitate, il problema di un trattamento fiscale non penalizzante per i redditi da dividendo. Può dirsi perciò rimosso in radice uno degli ostacoli che si frappongono alla preferenza dei risparmiatori per l'investimento azionario. Da un punto di vista di coerenza dell'ordinamento tributario il meccanismo proposto è di per sè tale da rispondere alle esigenze a cui si è sopra accennato, con il grande vantaggio

di associare al rilevante beneficio accordato all'azionista la riduzione dei suoi redditi da dividendo sotto l'imposizione personale progressiva.

È parso tuttavia opportuno non sottovalutare, tra i fattori capaci di influenzare comparativamente la preferenza dei risparmiatori, l'esistenza di altre attività finanziarie, quali le obbligazioni e i depositi bancari, i cui redditi non soggiacciono alla regola dell'imposizione personale progressiva, in quanto separatamente assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta. È noto che la massa di tali attività finanziarie è andata grandemente e abnormemente dilatandosi negli ultimi anni. Al contrario, per ragioni in gran parte derivanti dalle condizioni dell'economia reale e in particolar modo dalla contrazione dei profitti, i redditi derivanti dalla partecipazione in società hanno subìto una forte riduzione, alla quale si è aggiunto il venir meno, per i titoli azionari, della salvaguardia del valore capitale reale che in circostanze normali controbilancia il rischio rappresentato dall'incertezza della remunerazione.

Si è perciò determinato un rapporto anomalo tra l'impiego del risparmio in azioni e l'impiego in attività finanziarie a reddito fisso. Se obiettivo della correzione del vigente regime tributario deve essere una qualche forma di riequilibrio tra i due comparti, è difficile ignorare sia l'aspetto oggettivo della situazione esistente, e cioè il fatto che la parte di gran lunga prevalente dei redditi mobiliari è soggetta a ritenuta a titolo d'imposta, sia l'aspetto soggettivo, che vede il risparmiatore italiano lungamente e tenacemente assuefatto a un sistema di tassazione dei propri redditi da capitale basato appunto sull'immediato assolvimento dell'imposta nella forma di una ritenuta proporzionale senza coinvolgimento nell'imposizione progressiva.

Non si può sottovalutare al riguardo il peso esercitato sul comportamento dei contribuenti risparmiatori dall'introduzione nel 1962 della cosiddetta cedolare secca sui dividendi azionari, dal suo ripristino nel 1974, ad appena pochi mesi dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento tributario, dalla sua attuale persistenza con l'elevata aliquota del 50 per cento, stabilita nell'ottobre dello scorso anno, che non è stata tuttavia tale da modificare l'inclinazione dei risparmiatori verso la forma anonima di tassazione.

È sembrato perciò prudente, in una delicata fase che può considerarsi di svolta e di transizione quale quella attuale, mantenere la facoltà per il contribuente azionista di optare, in alternativa all'applicazione del credito d'imposta, per la tassazione dei suoi dividendi con una cedolare secca nella misura del 30 per cento, cioè nella misura preesistente a quella fissata dal decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694. Si è inteso con ciò tener conto anche dell'indicazione espressamente formulata nel testo dell'accordo sul programma di governo intervenuto nel luglio scorso: nel paragrafo dedicato alla politica delle entrate, l'accordo menziona tra gli obiettivi da raggiungere « l'eliminazione della doppia tassazione sui redditi delle società e l'equiparazione del trattamento fiscale dei redditi azionari e di quelli sugli interessi ».

È appena il caso di sottolineare che l'auspicata equiparazione del trattamento fiscale dei redditi derivanti dalle diverse forme di impiego del risparmio comporta un lungo e delicato processo di avvicinamento graduale, certamente non affrontabile se non con misure attentamente meditate. La aliquota del 30 per cento ripristinata per la ritenuta d'imposta sui dividendi si colloca a fronte delle aliquote del 10 e del 20 per cento attualmente in vigore per gli interessi delle obbligazioni, rispettivamente emesse dagli istituti di credito speciale e dagli altri soggetti, e dell'aliquota del 16 per cento applicata agli interessi corrisposti dalle aziende di credito a depositanti e correntisti. Occorre però considerare che la cedolare secca sui dividendi è in alternativa al beneficio del credito d'imposta, che in sede di imposta personale, come sarà spiegato più avanti, è tale da comportare per il socio, tanto per fornire un termine pratico di riferimento, tassazione zero in corrispondenza di una aliquota del 25 per cento.

Si tratta, insomma, di una soluzione dettata dalla ricerca di un certo equilibrio com-

plessivo e dall'intento di offrire al contribuente risparmiatore una possibilità di scelta che consenta a ciascuno di atteggiarsi flessibilmente di fronte alle diverse opportunità. È difficile fare previsioni sul comportamento dei contribuenti interessati. Se si avrà un concorso per così dire sinergico dei numerosi fattori che influenzano la materia, da quelli inerenti alla profittabilità delle imprese e quindi alla possibilità per le stesse di distribuire utili a quelli che toccano l'organizzazione e l'espansione del mercato borsistico, agli altri ancora rappresentati da incentivi sul tipo di quelli previsti dal presente disegno di legge per chi sottoscrive azioni di nuova emissione, è immaginabile che la tradizionale propensione per la cedolare secca si attenui gradualmente per la considerazione del vantaggio comparativo, molto forte almeno sino a un certo livello di aliquota media dell'imposta personale, offerto dall'applicazione del credito d'imposta.

4. — All'illustrazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge si premettono alcune ulteriori annotazioni sul metodo del credito d'imposta e su come per tale via in concreto si risolva il problema della doppia tassazione degli utili distribuiti.

Il metodo del credito d'imposta si colloca in una linea evolutiva che ha caratterizzato le politiche dei Paesi industrializzati per quanto riguarda i rapporti tra strutture economiche e strutture impositive. Gli ampi dibattiti che hanno accompagnato, ad esempio, l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto hanno reso familiare anche ai non tecnici il principio fondamentale secondo cui l'imposta non deve interferire sull'articolazione degli organismi produttivi. L'abrogazione dell'imposta generale sull'entrata e la sua sostituzione con l'IVA hanno trovato causa proprio nella necessità di eliminare l'accumularsi dell'imposta sulle imprese verticalizzate — l'IGE si applicava ad ogni passaggio, anche nei rapporti interni fra società dello stesso gruppo — e di istituire un'imposta neutra rispetto al ciclo produttivo e commisurata unicamente alla capacità contributiva del consumatore finale.

In generale si deve accordare preferenza ad imposte che colpiscono la capacità contributiva e non la capacità produttiva. In questo ordine di idee la doppia tassazione degli utili distribuiti dalle società rappresenta una stridente anomalia. Si pensi ai riflessi negativi di tale doppia imposizione sulla parità di trattamento dei contribuenti, in particolare per la penalizzazione degli organismi produttivi che operano sul mercato come aziende divise; il che, tra l'altro, contraddice con le « esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo » che sono poste come obiettivo dall'articolo 2, numero 16), della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825.

Analoghe considerazioni valgono per le società finanziarie. È chiaro che se si è disposti a negare rilievo fiscale alla distinta personalità giuridica delle società appartenenti ad un medesimo gruppo, o si deve applicare l'imposta sulla base di un bilancio consolidato o si debbono equiparare in un comune regime di favore tutte le società che si trovino in un certo grado di coordinamento fra loro. La legislazione attuale, invece, attenua la doppia imposizione solo per le società finanziarie iscritte nell'albo speciale; e anche al loro interno distingue due diverse categorie, quella delle socità ed enti in genere a cui si applica l'aliquota ridotta del 7,50 per cento e quella delle società ed enti a prevalente partecipazione statale che fruiscono di una aliquota ulteriormente ridotta (6,25 per cento).

La doppia imposizione sui dividendi non è dunque solo nociva in sè, ma deforma e devia l'ordinamento tributario anche mediante i suoi effetti indotti. Come la Camera dei deputati ha sottolineato in un apposito ordine del giorno approvato in occasione della conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, occorre riconoscere sotto ogni profilo l'opportunità di un provvedimento legislativo, che, come quello in esame, rimuova i predetti inconvenienti e ponga l'Italia al passo con gli altri Paesi industrializzati.

Più delicato è il problema tecnico di come debba procedersi all'eliminazione della doppia imposizione.

In linea generale si può osservare che dopo un certo periodo di esitazione tra « metodo del doppio tasso » e « metodo dell'imputazione », la generalità dei Paesi si sta orientando verso quest'ultimo. Il sistema del doppio tasso attenua la doppia imposizione mediante una riduzione dell'imposta dovuta dalla società erogante sulla parte di utili distribuita ai soci. In tal modo la società è incoraggiata a procedere alla distribuzione degli utili, ferma però restando l'imposta a carico dei singoli soci. Con il metodo dell'imputazione, al contrario, la società non diventa destinataria di alcuna agevolazione fiscale: è nei confronti del socio che si riduce il prelievo fiscale, in quanto gli è concesso di scomputare dalla propria imposta personale l'imposta che ha gravato presso la società erogante sugli utili da lui percepiti sotto forma di dividendi.

Il metodo della imputazione non solo consente di giungere fino alla eliminazione totale della doppia imposizione, ma è anche preferibile dal punto di vista dei flussi di gettito; e ciò non solo perchè l'erario acquisisce immediatamente l'imposta a carico della società, agendo essa sostanzialmente con funzioni analoghe a quelle di un sostituto d'imposta, ma anche perchè con tale sistema il socio non può avvalersi del credito d'imposta se non dichiarando regolarmente i dividendi a cui il credito d'imposta viene applicato.

D'altra parte non può sottovalutarsi il fatto che nell'ambito della Comunità economica europea i rapporti fra gli Stati membri risultano notevolmente avvantaggiati e semplificati dalla presenza di sistemi coerenti. L'adozione già avvenuta del metodo della imputazione da parte dei nostri principali interlocutori europei consiglia l'accoglimento di tale sistema anche nel nostro ordinamento tributario.

5. — La sfera soggettiva di applicazione del credito d'imposta è definita dalle disposizioni contenute nell'articolo 1 del disegno di legge.

La concessione del credito d'imposta riguarda i soci delle società indicate nell'articolo 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e cioè delle società per azioni e in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale della loro attività. Ciò implica che il credito d'imposta non solo non compete agli associati o ai partecipanti ad enti diversi dalle società, nemmeno quando tali enti siano annoverati fra gli enti commerciali equiparati alle società di capitali, ma non può neppure applicarsi a coloro che non rivestono la qualità di soci ma partecipano agli utili per un diverso titolo, come ad esempio gli amministratori, i promotori, i dipendenti e gli associati in partecipazione, pur se aventi diritto a compensi commisurati agli utili.

Il credito d'imposta, inoltre, non viene accordato ai soci non residenti di società di capitali italiane, a meno che non si tratti di società ed enti esteri con stabile organizzazione in Italia, nè ai soci di società estere relativamente agli utili distribuiti da queste, pur se residenti in Italia.

Il diniego del credito d'imposta ai non residenti ha, tra l'altro, il pregio di porre l'Italia in una posizione di forza in sede di contrattazione di accordi internazionali contro la doppia imposizione. In sostanza l'Italia si riserva di ammettere gli stranieri ai benefici del credito d'imposta in relazione al principio di reciprocità e al comportamento degli Stati esteri in tema di regolamentazione della doppia imposizione internazionale nei rapporti con il nostro Paese.

Va osservato, più in generale, che nella sua attuale formulazione il disegno di legge non ha inteso affrontare il tema della doppia imposizione internazionale; il sistema del credito d'imposta ha il solo scopo di eliminare, in occasione del prelievo fiscale operato, a carico del socio residente, quello già operato dallo stesso fisco italiano e sugli stessi utili, nei confronti della società erogante. È in quest'ordine di idee che trova spiegazione il mancato alleggerimento fiscale a favore non soltanto dei soci non residenti, ma nemmeno dei residenti soci di società estere, pur restando aperti, in tal

modo, problemi di notevole rilevanza pratica, come, ad esempio, quelli relativi al lavoro italiano all'estero, e quindi al regime dei dividendi provenienti a case madri italiane da società figlie operanti in altri Paesi.

Eccezione fatta per i non residenti, il credito d'imposta compete a tutti i soci delle società di capitali residenti in Italia, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. Naturalmente per le prime il credito d'imposta potrà essere scomputato dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre per le seconde dovrà essere fatto valere con riguardo all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Circa le società di persone e le associazioni equiparate, invece, è evidente che esse non potranno usufruire direttamente del credito d'imposta in quanto non soggette ad imposte personali ma unicamente all'imposta locale che, come è noto, non colpisce i dividendi. Si è stabilito quindi che, come già avviene per le ritenute d'acconto, il credito d'imposta spetta ai singoli soci delle società di persone o enti equiparati a cui sono affluiti i dividendi, nella stessa proporzione in cui tali soci partecipano agli utili della società di persone.

6. — Il meccanismo di applicazione del credito d'imposta, che l'articolo 1 fissa in misura pari a un terzo dell'ammontare degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile del socio (ovvero, nel caso di socio avente forma di società di persone, dell'ammontare degli utili che concorrono a formare il reddito imputabile ai soci di tali società), è precisato dall'articolo 2.

Viene stabilito che il credito d'imposta è *computato, in aggiunta agli utili*, nella determinazione del reddito imponibile del socio ed è ammesso in detrazione dalla relativa imposta. È il meccanismo classico escogitato già da tempo, come si è visto, da altri Paesi europei ed accolto, giova ricordarlo, nei disegni di legge-delega per la riforma tributaria elaborati nella seconda metà degli anni sessanta nel nostro Paese. Fu in sede parlamentare, discutendosi appunto il disegno di legge che avrebbe poi dato luogo alla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, che il metodo del credito d'imposta venne espunto dal progetto del nuovo ordinamento tributario.

Più che insistere sull'illustrazione del metodo adottato, conviene vedere come e in quale misura esso produce l'eliminazione della doppia imposizione. È necessario al riguardo tener conto del combinato effetto delle disposizioni già menzionate — credito d'imposta pari a un terzo dei dividendi percepiti dal socio, computo del credito d'imposta nella determinazione del reddito imponibile di quest'ultimo e sua detrazione dall'imposta risultante — e di un'altra norma che con esse interferisce cioè quella contenuta nell'articolo 6 del disegno di legge in esame, in base alla quale l'ILOR diventa deducibile dal reddito imponibile della società ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Questa innovazione si è resa necessaria proprio al fine di evitare che il credito d'imposta risultasse insufficiente a compensare integralmente, in capo al socio, l'imposta assolta dalla società sugli utili a lui attribuiti.

Ridotto all'essenziale, il procedimento può essere così riassunto. Si faccia l'ipotesi di una società che abbia un utile al lordo delle imposte uguale a 100 e che distribuisca integralmente l'utile netto dopo l'imposta; per comodità si arrotondi inoltre al 15 per cento l'aliquota ILOR che è stabilita nella misura massima del 14,70 per cento. Mentre con il sistema attuale, che esclude la deducibilità dell'ILOR, si ha un carico di imposta complessiva di 40 (25 per IRPEG e 15 per ILOR) e quindi un dividendo di 60 (100 di utile meno 40 di imposta), secondo il disegno di legge in esame si ha la seguente *nuova situazione*: utile lordo 100, ILOR 15, utile imponibile ai fini dell'IRPEG 85 (100 meno 15 di ILOR), IRPEG 21,25 (aliquota del 25 per cento applicata sull'imponibile 85), carico di imposta totale in capo alla società 36,25 (21,25 di IRPEG più 15 di ILOR), somma a dividendo 63,75.

A questo punto interviene l'applicazione del credito d'imposta. Il socio riceve dunque un dividendo pari a 63,75. Su tale cifra si calcola il credito d'imposta nella misura di

un terzo: si ottiene 21,25. Si aggiunge al dividendo il credito d'imposta per determinare il reddito imponibile del socio, che risulta in tale modo pari a 85 (63,75 per dividendo più 21,25 per credito d'imposta). Sull'imponibile 85 si calcola l'imposta e da essa si detrae il credito d'imposta, cioè 21,25.

Risulta immediatamente evidente che dalla propria imposta il socio, nel caso esaminato, scomputa esattamente la stessa cifra (21,25) che la società ha pagato a titolo di imposta sul reddito delle persone giuridiche sopra i suoi utili; ovvero, modo diverso per dire la stessa cosa, che l'imponibile su cui la società applica la propria imposta personale è identico (imponibile 85) a quello su cui il socio applica la propria. Si ha in tal modo l'integrale compensazione per il socio dell'imposta sulle persone giuridiche assolta, sugli utili a lui attribuiti, dalla società erogante.

Il meccanismo delineato nel disegno di legge determina dunque l'abbuono integrale per il socio dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche assolta dalla società erogante sui dividendi da lui percepiti. Altrettanto non accade — potrebbe osservarsi — per l'ILOR corrisposta dalla società sugli utili distribuiti ai soci. Ma per l'ILOR è improprio porre il problema negli stessi termini in cui si pone per l'imposta personale. Occorre considerare che l'ILOR, imposta reale, grava comunque sui redditi d'impresa, anche nel caso che essi siano prodotti da un imprenditore persona fisica. Se l'imprenditore è una società, l'ILOR colpisce il reddito d'impresa in capo ad essa, restando esclusa la tassazione in capo al socio come dispone l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che prevede appunto l'esclusione dall'assoggettamento all'ILOR dei redditi derivanti dalla partecipazione in società di ogni tipo e in enti comunque soggetti alla imposta sul reddito delle persone giuridiche, e ciò per l'ovvia ragione che l'imposta reale ha già gravato sugli stessi redditi in capo alla società.

Non si ha pertanto un trattamento fiscale discriminatorio per il fatto che il socio non recupera l'imposta reale che colpisce i redditi della società erogante. Deve anzi porsi in rilievo la circostanza che il disegno di legge, prevedendo la deducibilità dell'ILOR dall'imponibile delle società ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, parifica anche sotto questo profilo il regime applicabile alle persone giuridiche a quello in vigore per le persone fisiche, che già deducono l'ILOR nella determinazione dell'imponibile IRPEF.

Può essere interessante esaminare il vantaggio comparativo, in termini di minore imposta da corrispondere, tra il ricorso al credito d'imposta e la scelta della ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento (cedolare secca). Una società di capitali, o altro ente soggetto all'IRPEG, che opti per la cedolare secca avrà sempre una maggiore imposta pari al 30 per cento dei dividendi percepiti. Nel caso, ad esempio, di un ammontare di dividendi pari cento milioni, l'opzione per la cedolare secca comporta il pagamento di trenta milioni di imposta, mentre l'applicazione del credito d'imposta comporta imposta zero (giacchè l'ammontare del credito d'imposta, pari a un terzo del dividendo percepito, corrisponde esattamente a quello dell'imposta del 25 per cento calcolata sul dividendo stesso aumentato del credito d'imposta). Lo stesso dicasi per un contribuente persona fisica che percepisca dividendi per un ammontare che, aumentato di un terzo a titolo di credito d'imposta, comporti l'applicazione di una aliquota media del 25 per cento, cioè pari a quella dell'IRPEG. Supponendo, per semplicità di calcolo, un contribuente che abbia solo redditi da dividendi, tale ipotesi si verifica quando i dividendi ammontano a 16,5 milioni circa, che diventano 22 includendo nell'imponibile il credito d'imposta. In questo caso l'opzione per la cedolare secca porta ad una imposta di 5 milioni circa, mentre l'applicazione del credito d'imposta conduce ad una imposta zero.

È appena il caso di aggiungere che l'avvalersi del credito d'imposta, anche se normalmente conduce alla semplice riduzione dell'imposta da versare, può anche determinare, in alcuni casi, l'esigenza di un rimborso al socio da parte dell'erario. Il diritto

a tale rimborso è esplicitamente sancito nel primo comma dell'articolo 2 e sarà realizzato con la normale procedura automatica.

7. — Nei successivi commi, secondo e terzo, dell'articolo 2 sono precisati le modalità e il momento in cui il credito d'imposta può essere fatto valere.

Fondamentale è la disposizione del secondo comma, secondo cui l'utilizzo del credito d'imposta è rimesso all'iniziativa del contribuente il quale, a pena di decadenza, deve tenerne conto in sede di autoliquidazione dell'imposta relativa alla denuncia dei redditi in cui vengono dichiarati i corrispondenti dividendi.

Al riguardo occorre rammentare che in base all'attuale regime i dividendi vengono assunti nella formazione del reddito imponibile con criteri temporali diversi a seconda che il socio sia, come si usa dire, un privato ovvero un imprenditore o un soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Per i privati, infatti, i dividendi, come ogni altro reddito di capitali, sono tassabili nel periodo d'imposta in cui sono percepiti, mentre per gli altri soggetti sopra ricordati, vigendo il principio della competenza, i dividendi sono assoggettabili a tassazione nello stesso periodo d'imposta in cui la società erogante ne ha deliberato la distribuzione, anche se il socio non li ha ancora percepiti.

Questa diversità di disciplina ha provocato numerose complicazioni, determinando, tra l'altro, per i soggetti tassati per competenza, uno sfasamento fra la tassazione dei dividendi e lo scomputo delle relative ritenute. L'imposta sui dividendi, infatti, va prelevata con riferimento all'esercizio in cui ne viene deliberata la distribuzione, mentre lo scomputo, dovendo essere documentato attraverso le copie dei modelli RAD, non può avvenire prima dell'effettiva percezione dei dividendi da parte dei soci.

Allo scopo di recare ordine nella materia, l'articolo 3 precisa che la tassazione dei dividendi deve avvenire in ogni caso nel periodo d'imposta della percezione, e quindi secondo il criterio di cassa, anche quando il socio è un imprenditore ovvero un soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Il credito d'imposta viene concesso a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge; ciò comporta che di esso si potrà usufruire anche per dividendi percepiti anteriormente alla detta data, beninteso purchè la ritenuta cedolare non sia stata su di essi applicata, a richiesta del contribuente, a titolo d'imposta.

8. — Il nuovo regime sin qui descritto determina la necessità di provvedere a un riassestamento generale del trattamento fiscale dei dividendi, in primo luogo dei rapporti tra credito d'imposta e ritenuta cedolare di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Si è innanzitutto ritenuto opportuno conservare l'istituto della ritenuta alla fonte. Quanto alla ritenuta d'acconto, ciò non solo è consentito dalle direttive comunitarie e conforme alla prassi di importanti Paesi europei, ma consente di mantenere in vita un prezioso strumento di rilevazione dei redditi. La ritenuta d'acconto, eliminando un'imperfezione del regime vigente, viene riconosciuta applicabile anche sugli utili spettanti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti rientranti nell'ambito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Per quanto riguarda la ritenuta a titolo d'imposta (cedolare secca), l'articolo 5, primo comma, del disegno di legge abroga la disposizione con la quale il decreto-legge n. 694 del 10 ottobre 1976 ne elevò la misura dal 30 al 50 per cento.

L'opzionalità delle due forme di tassazione, cioè la facoltà del contribuente di scegliere tra l'applicazione del credito d'imposta e la cedolare secca, risulta dalla formula contenuta nell'articolo 1, primo comma, del disegno di legge: con essa si stabilisce che il credito l'imposta spetta per gli utili che concorrono a formare il reddito imponibile del socio. Ne consegue che quando il socio, avvalendosi della facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 20 della

legge n. 216 del 1974 tuttora in vigore (il presente disegno di legge abroga, come si è detto, solo la disposizione riguardante la elevazione dell'aliquota), opta per l'applicazione della cedolare secca, il dividendo percepito non concorre più a formare il suo reddito imponibile e perciò non dà luogo a credito d'imposta. Per la stessa ragione il credito d'imposta non spetta nemmeno nelle ipotesi in cui la ritenuta è applicata obbligatoriamente a titolo d'imposta, come nel caso dei possessori di azioni di risparmio e degli azionisti non residenti. Anche in tali ipotesi, infatti, i dividendi non concorrono a formare il reddito imponibile e perciò cadono sotto la disposizione dell'articolo 1 che limita l'applicazione del credito d'imposta agli utili che concorrono a formare l'imponibile del socio.

Il secondo comma dell'articolo 5 riduce la ritenuta a titolo d'imposta sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio dal 15, misura fissata dall'articolo 20 della citata legge n. 216, al 10 per cento. Viene così a coincidere la misura della ritenuta d'imposta con quella della ritenuta d'acconto, ugualmente fissata dal quarto comma della legge n. 216 nella misura del 10 per cento. La coincidenza delle due aliquote comporta, come naturale conseguenza, l'abolizione della ritenuta d'acconto per le azioni di risparmio.

9. — L'introduzione del credito d'imposta, riducendo il gettito fiscale derivante dai dividendi, svuota di interesse l'equiparazione ai dividendi stessi delle azioni gratuite e consente, quindi, che il regime fiscale di queste ultime sia adeguato alla loro natura giuridica ed economica. Com'è noto, gli aumenti gratuiti di capitale sono stati assoggettati a tassazione, parzialmente a partire dal 1963, e poi integralmente dal 1° gennaio 1974, essendosi considerati gli effetti di tali operazioni come equivalenti a quelli che si verificherebbero se le riserve, invece di essere vincolate a capitale, fossero distribuite ai soci con simultaneo riconferimento in capitale, da parte dei soci, di un'identica quantità di denaro.

Tale configurazione è stata sottoposta a giuste critiche sia sul piano economico che su quello giuridico. In particolare la Corte di cassazione, ribadendo ai fini delle imposte dirette quanto precedentemente affermato in relazione all'imposta di registro, ha negato la possibilità di smembrare l'aumento gratuito del capitale nelle due operazioni fittizie sopra ricordate. L'articolo 4 allinea la legislazione a tale orientamento e stabilisce che le azioni gratuite e l'aumento gratuito del valore nominale di azioni preesistenti non costituiscono reddito nemmeno ai fini delle ritenute.

In tal modo non solo si reca un'importante semplificazione al nostro regime tributario, ma lo si adegua all'evoluzione già avvenuta in altri Paesi europei. Naturalmente, come si è fatto in tali Paesi, alla dichiarazione di intassabilità degli aumenti gratuiti si accompagna una norma cautelativa secondo cui un eventuale rimborso di capitale ai soci si considera distribuzione di utili, se entro i cinque anni precedenti un corrispondente ammontare di utili o riserve tassabili ha formato oggetto di imputazione a capitale.

Un cenno a parte meritano le innovazioni in tema di società finanziarie, per le quali è attualmente in vigore un regime piuttosto complesso che ha trovato la sua ragion d'essere nella riconosciuta opportunità di ridurre l'onere della doppia imposizione sui dividendi da esse percepiti.

Dal momento che il presente disegno di legge ha rimosso del tutto la doppia imposizione, è evidente che l'attuale regime di favore ha perduto ogni scopo e pertanto, in conformità anche all'orientamento emerso in sede parlamentare, l'articolo 6 abroga il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e ristabilisce la piena operatività dell'aliquota del 25 per cento anche nei confronti delle società finanziarie. In tal modo esse vengono sgravate da ogni onere tributario inerente ai loro proventi ordinari costituiti dai dividendi. Gli altri eventuali proventi, finanziari o immobiliari, vengono attratti nell'aliquota ordinaria del 25 per cento, trovando però un parziale, ma apprezzabile, sgravio nella riconosciuta deducibilità dell'ILOR dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

10. — Al gruppo di disposizioni contenute negli articoli da 1 a 6, che rappresentano il nucleo principale del provvedimento, seguono altre disposizioni che recano significativi ritocchi alla vigente legislazione fiscale e societaria.

L'articolo 7 affronta una questione che si colloca sostanzialmente ancora nell'ambito dei problemi a cui intendono dare soluzione gli articoli precedenti. Sono previste agevolazioni dirette a promuovere la diffusione dell'azionariato e a rianimare l'autofinanziamento delle imprese; ma si agisce, questa volta, non dal lato del trattamento fiscale dei dividendi, ma da quello degli incentivi all'acquisto di azioni di nuova emissione.

Alle persone fisiche e agli enti non commerciali che sottoscrivono azioni di nuova emissione viene concessa una speciale agevolazione fiscale; a condizione tuttavia che si tratti di azioni emesse da società con capitale non inferiore alla nuova misura stabilita dal successivo articolo 12. L'agevolazione consiste in una detrazione d'imposta nella misura complessiva del 30 per cento del costo di sottoscrizione, da applicare in parti uguali (10 per cento) nell'anno in cui avviene la sottoscrizione e in ciascuno dei due anni successivi, con un massimale annuo di due milioni di lire. La sottoscrizione deve avvenire nei tre anni successivi all'entrata in vigore della legge.

Il beneficio è rilevante. Valga l'esempio di una persona fisica o di un ente non commerciale che sottoscriva azioni di nuova emissione con un costo di 20 milioni. Gli sarà possibile dedurre dalla propria imposta personale la somma di 2 milioni per tre anni: il costo effettivo dell'operazione scenderà in tal modo, trascurando per comodità di ragionamento il minor vantaggio derivante dalla diluizione del beneficio in un triennio, di 6 milioni, passando da 20 a 14 milioni.

È stata preferita l'agevolazione in termini di detrazione d'imposta a quella in forma di deduzione dall'imponibile, per il carattere regressivo che questa seconda finirebbe per avere, premiando i contribuenti il cui livello di reddito comporta una più elevata aliquota marginale.

Al fine di evitare possibili abusi, l'articolo 7 contiene una disposizione cautelativa. È prevista cioè la dimostrazione dell'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo d'imposta per il quale è richiesta la speciale detrazione. Le azioni dovranno a tal fine essere costituite in deposito presso una azienda di credito e dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi un certificato dell'azienda depositaria attestante la consistenza del deposito alla fine di ciascun periodo d'imposta.

Come ulteriore stimolo alla diffusione delle azioni di risparmio, l'articolo 7 prevede inoltre un particolare incentivo a vantaggio della società emittente, destinato cioè ad agire dal lato dell'offerta. Le società che emetteranno nel triennio sopra indicato azioni di risparmio potranno dedurre dal proprio reddito imponibile, per i cinque anni successivi a quello in cui è stato deliberato l'aumento di capitale, non solo la quota corrispondente alla remunerazione minima obbligatoria (5 per cento del valore nominale delle azioni), come già previsto dalla legge n. 576 del 1975, ma l'intero ammontare dei dividendi distribuiti sui predetti titoli.

11. — A chiarire e rielaborare, con riguardo all'imposta di registro, il regime delle fusioni e dei conferimenti d'azienda è dedicato l'articolo 8.

Per le fusioni si chiarisce che l'imposta di registro si determina applicando, anche in conformità ai criteri dettati dalla direttiva CEE 17 luglio 1969, un'aliquota unitaria dell'1 per cento al valore netto delle società partecipanti alla fusione così come risulta dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'articolo 2502 del codice civile.

Questa disposizione si è resa necessaria per colmare un grave difetto di coordinamento emerso nell'attuale disciplina dell'imposta di registro.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, allo scopo di evitare le suaccennate gravi complicazioni inerenti alla stima dei valori, ha stabilito, all'articolo 47, che la base imponibile agli effetti dell'imposta di registro è costituita dall'am-

montare dei capitali e delle riserve delle società fuse o incorporate, quali risultano dalle situazioni patrimoniali prescritte dall'articolo 2502 del codice civile. Ma è stato poi trascurato, nella tabella allegato *A* a tale decreto, di fissare l'aliquota unitaria della imposta, essendo stata invece riprodotta, per evidente errore di stesura, la previgente disposizione secondo la quale alla fusione si applicano le stesse aliquote previste per la costituzione (e differenziate secondo la natura dei beni conferiti), ridotte alla metà.

In aderenza alla citata direttiva CEE si è poi estesa l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento anche ai conferimenti di aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatti da una società in altra società esistente o da costituire, operazioni, com'è noto, di finalità e di effetti economici equivalenti a quelli che si realizzano con le fusioni. L'aliquota suddetta si applica al valore dell'azienda conferita che, nell'ipotesi in cui la società ricevente sia costituita in forma di società di capitali, si assume, in via definitiva, nell'ammontare risultante dalla relazione di stima prevista nell'articolo 2343 del codice civile.

Sia per le fusioni che per i conferimenti d'azienda le imposte ipotecarie e catastali vengono determinate nella misura fissa di lire 50.000.

12. — Seguono, nel testo del disegno di legge, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11, aventi tutte per oggetto modificazioni all'attuale disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Rivestono portata generale, nel senso che si applicano nella determinazione dell'imposta quale ne sia il presupposto (alienazione o trasmissione del bene ovvero compimento del decennio), e rimediano a una insufficienza legislativa evidente, le norme contenute nell'articolo 9. Esse si propongono di far sì che l'imposta cada sull'effettivo incremento di valore e non anche sulla pura espressione monetaria dell'aumento di valore, in dipendenza di fatti inflazionistici.

Com'è noto, ai fini delle imposte dirette, la legge 2 dicembre 1975, n. 576, ha consentito la rivalutazione dei cespiti acquistati entro il 31 dicembre 1973 per tener conto del mutato valore della moneta. In quella sede, peraltro, non si ritenne opportuno risolvere i gravi problemi che l'inflazione ha determinato anche nei riguardi dell'INVIM, e si preferì rinviare la sistemazione di questi problemi a un successivo provvedimento.

L'articolo 9 del disegno di legge provvede appunto ad estendere all'INVIM la rivalutazione monetaria già concessa dalla citata legge n. 576 ai fini delle imposte dirette. Dal momento che il disegno di legge in esame intende porsi per questa parte, come un coerente sviluppo della legge n. 576, i criteri di rivalutazione sono analoghi. In particolare i coefficienti di rivalutazione sono identici a quelli fissati nell'articolo 22 di detta legge e si applicano al valore iniziale degli immobili. Non si è, viceversa, ritenuto opportuno modificare la misura della detrazione del 4 per cento ad anno, prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, poichè, com'è noto, la funzione di tale detrazione non è in correlazione con l'erosione monetaria ma piuttosto con la necessità di graduare l'imposizione a seconda della durata del periodo di formazione dell'incremento di valore, tenuto conto della progressività dell'imposta e del coordinamento del prelievo con la capacità contributiva. Il valore iniziale degli immobili viene rivalutato con il coefficiente 1,2 se si tratta di immobili acquistati nel corso dell'anno 1973, con il coefficiente 1,3 se gli immobili sono stati acquistati nel corso dell'anno 1972, e con il coefficiente 1,4 se gli immobili sono stati acquistati nel 1971 o in anni precedenti.

In tal modo, oltre che rispondere a un criterio di indiscutibile equità, si supera la questione di costituzionalità che nel regime attualmente in vigore concerne il mancato rispetto del principio di capacità contributiva che, in tema di INVIM, esigerebbe la commisurazione del tributo all'effettivo incremento di valore dell'immobile, indipendentemente dalle variazioni del metro monetario.

13. — L'articolo 10 dal suo canto dispone che l'INVIM decennale di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, può essere dedotta in sede di determinazione del reddito imponibile. La disposizione colma una lacuna legislativa le cui origini risalgono alla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825.

L'articolo 6, n. 9), della predetta legge n. 825, nel dettare le direttive per la istituzione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, stabilì la indeducibilità del tributo dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e la deducibilità del tributo medesimo dalla plusvalenza assoggettata all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

Questa disposizione, evidentemente, era diretta a stabilire un regime differenziato della deducibilità dell'INVIM a seconda che la realizzazione del maggior valore fosse o meno suscettibile di imposizione nell'ambito dei tributi diretti. Nei casi in cui il maggior valore fosse tassabile con le imposte dirette, l'INVIM poteva essere considerata onere inerente alla produzione del reddito stesso, e quindi deducibile, come nel caso delle plusvalenze realizzate da società, imprenditori in genere e privati operanti con intento speculativo. La deduzione dell'imposta era negata, invece, trattandosi di onere non inerente alla produzione di redditi tassabili, laddove le corrispondenti plusvalenze sfuggono all'imposizione diretta, come avviene per le operazioni effettuate senza intento speculativo. In quest'ordine di idee la legge delega precisava che la deduzione dell'INVIM, ove ammessa, doveva trovar luogo in sede di determinazione della plusvalenza tassabile.

Le norme dei decreti emanati nell'esercizio della delega, elaborate quando non si prevedeva ancora l'applicabilità dell'imposta per mero decorso del tempo e quindi indipendentemente da un atto di alienazione dell'immobile generatore di plusvalenze tassabili ai fini delle imposte dirette, non vennero tempestivamente adattate quando fu introdotta l'INVIM decennale sulle società immobiliari di gestione. Il mancato coordinamento normativo divenne successivamente tanto più evidente e grave in quanto, per effetto della legge 22 dicembre 1975, n. 694, il campo di applicazione dell'INVIM decennale fu esteso a tutte le società e in generale agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

L'illogicità del sistema normativo attualmente in vigore emerge chiaramente sol che si pensi a due immobili simili, ad esempio due terreni contigui, dei quali l'uno sia ripetutamente alienato a intervalli inferiori al decennio, mentre l'altro resti in possesso dell'originario titolare. Nel primo caso l'intero ammontare delle imposte prelevate sull'incremento di valore dell'immboile potrebbe essere dedotto dal reddito imponibile; nel secondo caso, invece, le imposte prelevate alla scadenza di ciascuno dei decenni risulterebbero indeducibili, e potrebbe essere dedotta soltanto l'INVIM prelevata in occasione di una eventuale alienazione dell'immobile.

La disposizione prevista dal presente disegno di legge ristabilisce la parità di trattamento secondo gli originari intenti delle norme deleganti e si propone altresì di ovviare agli inconvenienti che la carenza normativa ha determinato in passato. L'articolo 10, infatti, dispone che la deducibilità dell'INVIM decennale è accordata con effetto dal 1° gennaio 1975. Il secondo comma precisa che l'imposta non dedotta nel periodo d'imposta di competenza è deducibile dal reddito del periodo d'imposta al quale si riferisce la prima dichiarazione da presentare dopo l'entrata in vigore del nuovo regime.

14. — Sempre agli effetti dell'INVIM, e nell'intento di soddisfare le esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo che, come si è più sopra ricordato, avevano formato oggetto di uno dei princìpi direttivi della legge delega per la riforma tributaria, l'articolo 11 estende ai conferimenti di aziende, che presentino il carattere di concentrazione o scor-

poro, la disciplina prevista per le fusioni dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. Ciò implica che il conferimento, in quanto operazione di ristrutturazione e non di vero e proprio realizzo di un investimento, è considerato operazione neutra ai fini tributari, con conseguente rinvio del prelievo fiscale al verificarsi di uno dei due consueti fatti generatori dell'imposta e cioè al compimento di un decennio o alla alienazione degli immobili.

L'assimilazione della disciplina di questi conferimenti aziendali a quella delle fusioni e il riconoscimento, ai fini tributari, del carattere neutro dell'operazione, rientrano in una linea di sviluppo che ormai si è nettamente affermata in campo internazionale. A questa linea si ispirano non solo le legislazioni dei principali Paesi della Comunità economica europea ma la stessa direttiva della Comunità in tema di fusioni, trasformazioni e concentrazioni che è ormai in fase avanzata di elaborazione.

Per quanto concerne in particolare l'ordinamento italiano, il carattere di neutralità delle operazioni in questione è stato assicurato ormai da alcuni decenni attraverso una pressocchè ininterrotta serie di agevolazioni, che prima della riforma sono culminate nella legge 18 marzo 1965, n. 170.

La riforma tributaria ha convertito in disciplina permanente il riconoscimento della neutralità delle fusioni e successivamente l'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ha esteso alle concentrazioni e agli scorpori i princìpi accolti in tema di fusione nella riforma delle imposte dirette.

Occorre osservare, peraltro, che il citato articolo 34 aveva una efficacia temporalmente limitata in quanto la sua applicabilità era ristretta alle concentrazioni effettuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 576 del 1975. Data l'attuale situazione economica, l'articolo 11 del presente disegno di legge proroga l'efficacia del predetto articolo 34 e lo dichiara applicabile a tutti i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire eseguiti entro il 31 dicembre 1980.

15. — L'articolo 12 chiude la serie delle modificazioni alla disciplina vigente per le società, con significative disposizioni di carattere civilistico che riguardano l'ammontare minimo del capitale delle società di capitali.

La necessità di aumentare il capitale minimo, tanto delle società per azioni quanto delle società a responsabilità limitata, è ormai da lungo tempo riconosciuta. Già nella relazione illustrativa al codice civile si sottolineava l'importanza di assegnare alle società per azioni un capitale minimo tale da garantire che le imprese gestite in tale forma siano dotate dei mezzi necessari per lo svolgimento di rilevanti attività economiche.

Tenendo conto della svalutazione monetaria intercorsa a partire dal 1942, nell'ambito del disegno di legge sulla riforma delle società commerciali approntato nel 1965, si propose l'aumento del limite in questione a 200 milioni di lire.

Tale limite fu giudicato troppo elevato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: nel successivo disegno di legge presentato nel 1967, il limite fu ridotto a 100 milioni di lire. A distanza di dieci anni, peraltro, l'ulteriore e ben più grave evolversi della situazione monetaria suggerisce di ritornare al limite del 1965. L'articolo 12, nell'aggiornare gli ammontari minimi del capitale sociale, eleva pertanto a 200 milioni di lire il limite finora stabilito per le società per azioni in un milione di lire dall'articolo 2327 del codice civile. Nell'identica misura di 200 milioni di lire è fissato il limite per le società in accomandita per azioni. Anche per le società a responsabilità limitata, si è ritenuto opportuno riproporre la misura già prevista nel 1965 elevandola dalle 50.000 lire stabilite dall'articolo 2474 del codice civile a 20 milioni di lire.

Alle società che attualmente hanno un capitale inferiore ai predetti limiti è concesso un termine di tre anni, ridotto a sei mesi per le società costituite dopo l'annuncio del presente disegno di legge, per sciegliere fra l'aumento del capitale e la trasformazione in società di altro tipo.

Qualora entro il predetto termine la società non abbia provveduto nè all'aumento

del capitale nè alla trasformazione, la società deve sciogliersi ed entra pertanto *ex iure* in stato di liquidazione. Alla liquidazione deve provvedere un liquidatore nominato dalla società stessa o, in difetto, dal presidente del tribunale.

Gli aumenti di capitale necessari per il raggiungimento dei nuovi limiti, o gli eventuali atti di assegnazione ai soci in sede di liquidazione della società, sono soggetti all'imposta di registro, alle imposte ipotecarie e alle imposte catastali nella misura fissa di lire 20.000 per ciascun tributo.

Qualora l'adeguamento del capitale al nuovo limite venga realizzato in unica soluzione, i sottoscrittori, persone fisiche ed enti non commerciali, fruiscono inoltre delle agevolazioni previste all'articolo 7. Anche sotto questo profilo, oltre che sotto quello più generale di una più rigorosa disciplina degli aspetti societari in correlazione alle provvidenze di natura fiscale, si rende evidente il disegno coerente che collega le diverse disposizioni del disegno di legge.

16. — Relativamente alle disposizioni contenute nei primi sei articoli del disegno di legge si pone il problema della decorrenza. È abbastanza evidente che ci si trova di fronte alla necessità di decorrenze differenziate, tenuto conto dei diversi riflessi applicativi che la nuova complessa disciplina della tassazione dei dividendi comporta, specialmente in presenza dei due diversi metodi di imposizione tra i quali il contribuente ha facoltà di optare.

L'articolo 13 del disegno di legge stabilisce al primo comma che le disposizioni degli articoli 1, 2 e 6 si applicano a partire dai periodi di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge. Ciò significa che il complesso di norme che concorre a definire il sistema del credito d'imposta, qualora il provvedimento entri in vigore entro il corrente anno 1977, troverà applicazione già con riferimento ai dividendi percepiti nel 1977. Naturalmente, per quanto riguarda il socio l'applicazione del credito d'imposta è subordinata al fatto che egli non abbia già assolto il suo debito d'imposta attraverso il ricorso alla cedolare secca.

Per le società si determinerà una certa varietà temporale di situazioni, in dipendenza del fatto che il periodo d'imposta può non coincidere con l'anno solare, per quanto riguarda sia il credito d'imposta sia l'applicazione delle disposizioni che stabiliscono la deducibilità dell'ILOR ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'abolizione delle aliquote ridotte oggi previste per le società finanziarie.

Il secondo comma dell'articolo 13 stabilisce, invece, che le norme contenute negli articoli 3, 4 e 5 si applicano per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo d'acconto, sia deliberata a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

La principale conseguenza di tale disposizione concerne l'efficacia temporale della norma (articolo 5, primo comma, del disegno di legge) con la quale si ripristina l'aliquota del 30 per cento per la cedolare secca. Tale aliquota verrà applicata, nè potrebbe essere altrimenti, per i dividendi che derivano da utili distribuiti dopo l'entrata in vigore della legge.

17. — Una rassegna per quanto sintetica degli aspetti e dei riflessi inerenti alla nuova disciplina stabilita dal provvedimento non può chiudersi senza una analisi delle conseguenze sul gettito tributario.

Per quanto riguarda le entrate derivanti dalle due imposte personali, sulle persone fisiche e sulle persone giuridiche, il calcolo presenta margini di incertezza, almeno entro certi limiti. Esiste, infatti, una serie di variabili la cui incidenza non è sempre esattamente determinabile. Gli effetti quantitativi della deducibilità dell'ILOR ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono, ad esempio, influenzati dalla larga sfera di esenzioni ed agevolazioni in genere di cui godono le imprese situate nel Mezzogiorno e in alcune aree del Centro-Nord. Costituisce inoltre una variabile che condiziona gli effetti comparativi, rispetto all'attuale, del nuovo trattamento delle società ed enti finanziari, l'esistenza oggi di un'aliquota ridotta con l'ulteriore distinzione concernente gli enti a prevalente partecipazione statale: risulta perciò difficile rico-

struire esattamente il complessivo volume degli utili societari sulla base del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Pure con le limitazioni accennate, è però possibile indicare l'ordine di grandezza del minor gettito. Per quanto riguarda gli effetti della deduzione dell'ILOR si può prendere come punto di partenza il gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previsto nel bilancio dello Stato per il 1977, al netto del versamento d'acconto del 75 per cento, in 900 miliardi. Poichè la maggior parte delle società ed enti applica un'aliquota del 25 per cento, mentre le società ed enti finanziari subiscono un'aliquota del 7,50 o del 6,25 per cento, si può stimare un'aliquota media del 23 per cento e valutare così in 3.900 miliardi la massa dei redditi soggetti all'imposta sulle persone giuridiche. Data l'aliquota ILOR del 14,70 per cento, ma considerando altresì l'esistenza di numerose agevolazioni ed esenzioni, si può stimare l'ILOR relativa in 400 miliardi. L'imponibile, per effetto della deduzione, scende da 3.900 a 3.500 miliardi. Tenuto conto che, in dipendenza dell'abolizione delle aliquote ridotte attualmente previste per le società ed enti finanziari, all'intero ammontare imponibile di 3.500 miliardi si applicherà l'aliquota del 25 per cento, il gettito risulta di 875 miliardi, con una diminuzione quindi di soli 25 miliardi.

Più complessa è la stima del minor gettito derivante dalla disciplina del credito di imposta, anche in relazione alla facoltà per il socio contribuente di optare per la ritenuta d'imposta del 30 per cento.

Nel 1976 il gettito complessivo del capitolo 1027 della tabella 1 del bilancio dello Stato, in cui sono iscritte le ritenute d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche, è stato complessivamente di 107 miliardi dei quali 23 per ritenute sugli utili distribuiti a non residenti, 56 per ritenute a titolo di acconto sugli utili distribuiti a residenti e 28 per ritenute a titolo di imposta sempre nei confronti di residenti.

Le cifre da prendere in considerazione, poichè resta invariato il regime fiscale degli utili distribuiti a non residenti, sono quelle di 56 e 28 miliardi, le quali esprimono il gettito delle ritenute, rispettivamente di acconto e di imposta (cedolare secca), sugli utili distribuiti a residenti. In base a tali dati, e considerando che le aliquote erano, rispettivamente, del 10 e del 30 per cento, la massa dei dividendi corrisposta a residenti risulta essere stata per il 1976 di 653 miliardi (560 più 93).

Nell'ipotesi di una applicazione generalizzata del credito d'imposta si determinerebbe un abbuono per i soci che, come si è visto, è pari all'imposta sul reddito delle persone giuridiche assolta dalla società sui dividendi distribuiti. Il minor gettito ammonterebbe perciò a circa 162 miliardi (25 per cento di 653 miliardi). È tuttavia da considerare che la minore entrata risulterebbe in concreto inferiore — in misura non quantificabile data la progressività della IRPEF — per effetto dell'incremento di imponibile derivante dal computo del credito d'imposta.

Viceversa nell'ipotesi di una applicazione generalizzata della cedolare secca si avrebbe un maggior gettito di questa di circa 168 miliardi (195,9 gettito del 30 per cento su 653 miliardi meno 28 gettito precedente). Anche in questo caso occorre tuttavia tener presente che la maggiore entrata effettiva risulterebbe di minore entità in conseguenza dell'esclusione dei dividendi dagli imponibili delle imposte del reddito.

Tra le due ipotesi estreme è difficile stabilire *a priori* quale sarà esattamente il comportamento dei contribuenti. Supposto, per pura comodità di rappresentazione, un comportamento dei contribnuenti identico a quello tenuto nel 1976 (560 miliardi di dividendi assoggettati a ritenuta di acconto e quindi fruenti del credito di imposta e 93 miliardi assoggettati a cedolare secca) il minor gettito ammonterebbe a 140 miliandi (credito di imposta sui 560 miliardi di dividendi, restando inalterato il gettito della cedolare secca).

Meritano un cenno a parte gli effetti del provvedimento per quanto concerne le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11, relative alla rivalutazione dei valori iniziali agli

effetti dell'INVIM, alla deducibilità dell'INVIM decennale e alla inapplicabilità di tale tributo nei casi di conferimenti aziendali.

Circa le conseguenze dell'applicazione dell'articolo 9 è da rilevare che ripercussioni negative possono aversi soltanto sulle entrate dei comuni ai quali spetta il gettito del tributo. Si può ragionevolmente ipotizzare una perdita di gettito di qualche decina di miliardi.

Sono peraltro da prevedersi dichiarazioni più fedeli in presenza di un sistema molto più equo di tassazione e un contenzioso meno pesante di quello che si è finora instaurato: in tale modo il minor gettito troverà certamente una parziale compensazione. Non va d'altra parte trascurato che un qualche beneficio deriverà alle entrate statali in dipendenza dell'aumento di imponibile delle plusvalenze derivante dal minore ammontare dell'INVIM deducibile e dalla minore deduzione dell'INVIM decennale.

Non superiore a circa 10 miliardi, e cioè al 25 per cento del gettito medio annuo dell'INVIM, può stimarsi la minore entrata annua conseguente alla deducibilità dell'INVIM decennale prevista dall'articolo 10 del disegno di legge. Per l'anno 1978 la minore entrata risulterà tuttavia sensibilmente più alta dovendosi tener conto del possibile recupero della deduzione non operata nel biennio 1975-1976. E poichè per tale biennio il totale delle somme riscosse a questo titolo è ammontato a 80 miliardi, la perdita di gettito risulterebbe al massimo di circa 30 miliardi. Nel valutare la portata della disposizione in esame si deve però tener presente che essa non costituisce sostanzialmente una innovazione, ma una doverosa correzione tecnica in applicazione dei principi della legge di delegazione legislativa per la riforma tributaria.

Appare poi corretto non tener conto dei riflessi, sulle entrate degli enti beneficiari del gettito, della temporanea esclusione dei conferimenti aziendali dal campo di applicazione dell'INVIM relativa ai trasferimenti immobiliari. La disposizione dell'articolo 11 è infatti congegnata in modo da non sottrarre materia imponibile al prelievo fiscale, in quanto gli incrementi di valore rilevabili al momento del conferimento non restano definitivamente preclusi all'imposizione, ma concorrono a formare la base imponibile al successivo verificarsi di uno dei presupposti del tributo: compimento del decennio in corso ovvero trasferimento dell'immobile.

Non è infine possibile alcuna valutazione degli effetti sul gettito tributario in dipendenza dell'agevolazione prevista per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione sia per l'imprevedibilità delle dimensioni che il fatto finanziario potrà assumere sia per la varietà delle posizioni soggettive tributarie dei singoli sottoscrittori. Le conseguenze di disposizioni come quelle in esame vanno valutate con riguardo al medio e al lungo periodo per i riflessi che esse possono avere non solo sulla situazione finanziaria delle imprese ma anche, e conseguentemente, nel quadro delle entrate tributarie dello Stato.

Conclusivamente sembra ragionevole ritenere che il minor gettito derivante dalle reali innovazioni apportate dal provvedimento al sistema tributario si collocherà intorno ai 170 miliardi. Ove si volesse tener conto anche degli effetti conseguenti agli adeguamenti normativi previsti negli articoli 9 e 10, la perdita di gettito non dovrebbe superare nel complesso i 220 miliardi per il 1978, riducendosi sensibilmente negli anni successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai soci delle società indicate nell'articolo 2, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che percepiscono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società stesse, è attribuito un credito d'imposta pari a un terzo dell'ammontare degli utili che concorrono a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Relativamente agli utili percepiti dalle società e associazioni indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il credito d'imposta spetta ai singoli soci o associati nella proporzione ivi stabilita.

Resta ferma, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 3, 4 e 5, la vigente disciplina della ritenuta alla fonte sui dividendi.

Art. 2.

Il credito d'imposta è computato, in aggiunta agli utili, nella determinazione del reddito imponibile del socio ed è ammesso in detrazione dalla relativa imposta. Se l'ammontare del credito d'imposta è superiore a quello dell'imposta dovuta il socio ha diritto al rimborso dell'eccedenza secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

La detrazione e il rimborso devono essere richiesti, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spettano in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata.

Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta nella

determinazione del reddito imponibile l'ufficio delle imposte può procedere alla correzione anche in sede di liquidazione della imposta ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 3.

Gli utili distribuiti dalle società indicate nell'articolo 1 concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, anche come componenti del reddito d'impresa o del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti.

Gli utili percepiti da società o enti di cui all'articolo 2, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito imponibile della società od ente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono soggetti alla ritenuta a titolo di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 4.

In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono reddito imponibile dei soci e non dànno luogo all'applicazione della ritenuta sui dividendi. Il rimborso del capitale ai soci effettuato nei cinque anni successivi è considerato come distribuzione di utili fino a concorrenza dell'ammontare delle riserve imputate al capitale.

Art. 5.

È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, convertito, con modefinizioni, in legge 6 dicembre 1976, n. 788.

La ritenuta a titolo di imposta sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio è ridotta

al dieci per cento. È abrogato il quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216.

Art. 6.

Nella determinazione del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ammessa in deduzione l'imposta locale sui redditi che concorrono a formarlo.

Sono abolite le riduzioni dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previste per le società e gli enti finanziari nell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

Art. 7.

Dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovuta dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali di cui all'articolo 2, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che sottoscrivono azioni emesse dalle società per azioni e in accomandita per azioni di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo, aventi un capitale non inferiore a quello indicato nel primo comma dell'articolo 12 della presente legge, a fronte di aumenti di capitale a pagamento eseguiti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa è ammessa in detrazione, nel periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta e in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi, una somma pari al dieci per cento della spesa di sottoscrizione, comprensiva del prezzo di acquisto dei diritti di opzione, con un massimo di due milioni di lire.

La detrazione è ammessa a condizione che venga dimostrato l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo d'imposta per il quale è richiesta. A tal fine le azioni sottoscritte dovranno essere costituite in deposito presso le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e dovrà

essere allegato alla dichiarazione dei redditi un certificato dell'azienda depositaria attestante la consistenza del deposito alla fine di ciascun periodo d'imposta.

Se a fronte degli aumenti di capitale di cui al comma precedente sono emesse azioni di risparmio, nella determinazione del reddito imponibile delle società emittenti è ammesso in deduzione, in deroga all'articolo 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, l'intero ammontare dei dividendi attribuiti alle azioni stesse fino al quinto esercizio successivo a quello in cui è stato deliberato l'aumento.

Art. 8.

Le fusioni di società di qualunque tipo sono soggette all'imposta di registro con la aliquota dell'uno per cento dell'ammontare imponibile di cui all'articolo 47, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Alla stessa aliquota sono soggetti i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatti da una società ad altra società esistente o da costituire. Se il conferimento è fatto ad una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata l'aliquota è commisurata al valore che risulta dalla relazione di stima di cui all'articolo 2343 del codice civile.

Le imposte ipotecarie e le imposte catastali dovute in relazione agli atti indicati nei commi precedenti si applicano nella misura fissa di lire cinquantamila.

Art. 9.

Ai fini della determinazione dell'incremento di valore degli immobili, soggetto all'imposta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni, il valore iniziale di cui all'articolo 6 del decreto stesso è rivalutato con il coefficiente 1,2 per gli immobili acquistati nell'anno 1973, con il coefficiente 1,3 per quelli acquistati nell'anno 1972 e con il coefficiente 1,4 per quelli acquistati

nell'anno 1971 o in anni precedenti. Con gli stessi coefficienti sono moltiplicati gli importi delle spese di acquisto, di costruzione e incrementative sostenute nei detti anni.

Art. 10.

Con effetto dal 1° gennaio 1975 l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni, è ammessa in deduzione nella determinazione del reddito complessivo imponibile delle società e degli enti soggetti all'imposta stessa.

L'imposta di cui al precedente comma, non dedotta dal reddito del periodo d'imposta di competenza, è deducibile dal reddito del periodo d'imposta al quale si riferisce la prima dichiarazione da presentare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, eseguiti entro il 31 dicembre 1980, si applicano agli effetti delle imposte sui redditi la disciplina stabilita nell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quella stabilita per le fusioni nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni.

Art. 12.

L'ammontare minimo del capitale sociale è elevato a duecento milioni di lire per le società per azioni e in accomandita per azioni e a venti milioni di lire per le società a responsabilità limitata.

Le società per azioni e in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno un capitale inferiore all'ammontare minimo di cui al primo comma

devono entro tre anni dalla stessa data aumentarlo al detto ammontare o trasformarsi in società di altro tipo. Il termine è ridotto a sei mesi per le società costituite dopo il 26 agosto 1977.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente la società si scioglie e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione. In difetto di convocazione o quando siano decorsi due mesi dalla convocazione senza che l'assemblea abbia provveduto il liquidatore è nominato d'ufficio con decreto del presidente del tribunale.

Gli aumenti di capitale comunque attuati in una o più volte agli effetti del presente articolo, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nel primo comma, nonchè gli atti di assegnazione ai soci in sede di liquidazione della società, sono soggetti all'imposta di registro, alle imposte ipotecarie e alle imposte catastali nella misura fissa di lire ventimila per ciascun tributo. Se l'aumento, nella misura necessaria per raggiungere il capitale minimo, è attuato con unica deliberazione, si applicano le disposizioni del primo e del secondo comma dell'articolo 7.

Art. 13.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 6 si applicano a partire dai periodi di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 si applicano per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, sia deliberata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.